

STATUTO

Parte I : costituzione, sede, scopi e soci

Art.1: costituzione e sede

E' costituita la Associazione dei periti e degli esperti "APE" con sede legale ed amministrativa in Bergamo.

Art.2: scopi

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) contribuire alla tutela degli interessi professionali, morali ed economici degli iscritti anche attraverso la collaborazione esterna di professionisti qualificati nel settore legale, assicurativo e del credito;
- b) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei consulenti attraverso il confronto, lo scambio di conoscenze e pratiche con altre esperienze esistenti in Italia e all'estero, convegni, corsi e ogni altra iniziativa utile alla formazione;
- c) diffondere informazioni corrette sull'evoluzione della consulenza nei diversi settori della vita sociale;
- d) promuovere l'inserimento dei giovani tirocinanti nella categoria anche attraverso l'organizzazione unitaria per settori di forme diverse di didattica professionale;
- e) collaborare con Organismi pubblici o privati operanti nel campo della consulenza;
- f) favorire la conciliazione nelle controversie tra fruitori del servizio e operatori;
- g) promuovere tutte le iniziative atte al raggiungimento dei fini sopraelencati, compresa la creazione di un sistema articolato di servizi diretto alla valorizzazione e al perfezionamento dell'attività svolta dal consulente. L'Associazione potrà svolgere inoltre qualunque attività connessa o affine a quelle sopraindicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nel rispetto della natura non commerciale dell'ente.

Art.3: collaborazione con altre organizzazioni

La Associazione può partecipare o collaborare con organizzazioni che si prefiggono uno o più degli scopi di cui al precedente articolo.

Art.4: soci

Possono aderire alla Associazione le persone fisiche aventi titolo idoneo all'esercizio della attività professionale della consulenza.

Possono aderire alla Associazione le persone giuridiche i cui membri abbiano i requisiti di cui sopra.

La domanda di adesione, corredata dai titoli e dal curriculum professionale, va indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, o suoi delegati, può chiedere eventuali nuove informazioni o un colloquio. La domanda è definitivamente accettata dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo. I dati acquisiti sono segreti, essi potranno essere resi noti a terzi solo su richiesta scritta del socio.

Art.5: consulente

Agli effetti del presente statuto, si considera "Consulente" quella persona, fisica o giuridica, che, in quanto dotata di competenza ed esperienza in una attività tecnica o economica o di altra natura, è in grado di formulare una risposta motivata e adeguatamente documentata ad un quesito proposto da un soggetto individuale o collettivo, pubblico o privato, in forza di un rapporto qualificato. L'attività di consulenza non comporta alcun valore aggiunto all'oggetto del quesito, avendo unicamente lo scopo di metterne in evidenza uno o più aspetti già presenti.

Art.6: perdita della qualità di socio e sospensione

Il socio può recedere in qualunque momento dall' Associazione, presentando dichiarazione scritta: gli effetti del recesso intervengono dalla scadenza dell'anno sociale in cui tale volontà risulta manifesta e conosciuta.

L'esclusione dalla qualità di socio interviene, oltre che per il mancato pagamento della quota sociale, per perdita delle condizioni di ammissione e per delibera del Consiglio Direttivo adottata sulla base di gravi motivi di incompatibilità e di inadempienza alle norme di legge e a quelle disciplinanti l'Associazione.

L'esclusione è inappellabile. Il recesso o l'esclusione non danno luogo ad alcun rimborso delle quote versate, né ad alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Nel caso di sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, il Consiglio Direttivo può deliberarne la sospensione per il periodo corrispondente. L'esclusione e la sospensione non danno diritto alla restituzione della quota sociale.

La reinscrizione del socio escluso può avvenire solo con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art.7: diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti in regola con i versamenti dei contributi sociali. Ad ogni socio è riconosciuto il diritto di voto, di intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni servizio reso disponibile dalla Associazione.

Art.8: doveri dei soci

E' dovere del socio rispettare i criteri, le regole e le risoluzioni adottati dagli organi rappresentativi. E' dovere del socio segnalare, adeguatamente illustrandola con relazione motivata inviata al Collegio dei Probiviri, la sospetta incongruità, con le linee programmatiche deliberate dalla assemblea, dei provvedimenti adottati dagli organi rappresentativi.

In particolare, il socio deve:

- a) essere in regola col versamento della quota sociale;
- b) partecipare con assiduità alle assemblee e, se accettate, assumere le cariche sociali con dignità ed onore;
- c) osservare il Codice deontologico dell' associazione;
- d) ottemperare alle deliberazioni della assemblea.

Parte II : organi della associazione

Art.9: specificazioni

Sono organi della associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Commissione delle Specializzazioni;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi, esclusa l'assemblea, sono elettivi, durano di regola quattro anni e comportano il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Le dimissioni dalla carica o la perdita della qualità di socio della maggioranza dei componenti un organo ne comportano l'integrale rinnovazione.

La Assemblea può deliberare un compenso per i soci chiamati alle cariche elettive.

Le cariche non sono normalmente cumulabili in testa ad un unico socio, a meno di circostanze particolare che verranno, di volta in volta, valutate dal Consiglio Direttivo.

Art.10: la Assemblea dei soci

La Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, i quali hanno diritto al voto e facoltà di rappresentare non più di un soci o di farsi rappresentare.

La Assemblea esercita le seguenti funzioni e poteri:

- a) elezione e revoca degli organi dell'Associazione, così come la elezione di singoli membri, qualora questi vengano a cessare dalla carica per qualsiasi motivo;
- b) approvazione, revoca o modificazione dei Regolamenti interni o revisione dello Statuto;
- c) deliberare sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
- e) deliberare sulla quota associativa e sugli eventuali altri contributi (p.e.: compensi ai soci eletti));
- f) deliberare sulle linee programmatiche generali della attività della associazione, dopo aver ascoltato:
 - 1) la relazione del Presidente della Commissione delle Specializzazioni;
 - 2) la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori;
 - 3) la relazione del Presidente dell'Associazione.

Ogni relazione deve articolarsi in tre parti: quanto fatto nell'anno precedente; problemi emersi o rimasti insoluti; ciò che si intende fare nell'anno seguente.

Art. 11: convocazione della Assemblea

La Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, non oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'anno sociale (31 dicembre). Il Presidente può convocare la Assemblea, in particolare se richiesto dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o dal 10% dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Esso deve essere comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera inviata a ciascun socio o mediante messaggio via fax o mediante pubblicazione su idoneo quotidiano e, in ogni caso, con la sua affissione nella sede sociale.

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, se risulta la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto a norma dell'art. 7;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. Delle sedute dell'Assemblea è tenuto regolare verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Apposito regolamento disciplina termini e modalità di funzionamento della assemblea.

Art.12: la Commissione delle Specializzazioni

Rappresenta i gruppi di soci fra loro affini per specializzazione tra le diverse competenze ed è composta da un Commissario per ciascun gruppo di specializzazioni.

I Commissari vengono nominati da ciascun gruppo di specializzazioni, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Commissario che si assenta ingiustificatamente per tre sedute successive decade automaticamente; il gruppo di specializzazioni interessato, con la guida del Presidente della Commissione, provvede alla sostituzione.

In caso di decadenza della maggioranza dei commissari, decade l'intero organo, che il Presidente della Commissione provvederà a far sostituire.

Ogni Commissario può nominare non più di cinque iscritti che insieme costituiscono il gruppo di specialità.

La Commissione è presieduta dal rappresentante del Consiglio Direttivo incaricato dei rapporti con il predetto organo e nomina, al proprio interno, un Segretario.

La Commissione esercita le seguenti funzioni:

- 1) aggiorna gli elenchi ed i raggruppamenti delle specializzazioni;
- 2) definisce, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti ove previste, il Tariffario delle prestazioni di Consulenza al fine di consentire ai soci la definizione certa della parcella, sottoponendolo al Consiglio Direttivo e alla approvazione dell'Assemblea; il Tariffario viene aggiornato annualmente;

- 3) la Commissione relaziona e illustra, periodicamente al Consiglio Direttivo e annualmente all'Assemblea, i problemi e le aspettative dei gruppi delle specializzazioni; le indicazioni approvate dall'Assemblea diventano vincolanti per il Consiglio Direttivo.
- 4) in caso di conflitto fra un socio e il suo committente, uno dei due o entrambi possono chiedere l'intervento della Commissione, la quale, esaminati il quesito, la consulenza e la parcella, esprimerà un motivato giudizio di congruità che potrà essere utilizzato dalle parti per la composizione amichevole della controversia; il contributo predefinito per l'intervento della Commissione ricade sui richiedenti.
- 5) La Commissione svolge quant'altro necessario ed opportuno per l'espletamento del mandato ricevuto.

I documenti deliberati dalla Commissione sono validi con la maggioranza dei voti espressi; a parità di voti, prevale quello del Presidente della Commissione.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario; accanto alle delibere va conservata copia della documentazione deliberata.

Art. 13: il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove soci eletti dall'Assemblea; i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I consiglieri che si assentano ingiustificatamente per tre sedute successive decadono automaticamente, previa annotazione nei verbali del Consiglio.

In caso di decadenza o altre ragioni, il consigliere venuto a cessare dalla carica viene sostituito dal primo dei non eletti, salvo convalida dell'Assemblea nella prima adunanza immediatamente successiva.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'assemblea deve provvedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono decise dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente, in circostanze eccezionali, può convocare il Consiglio inviando l'avviso con idoneo mezzo almeno dodici ore prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore con la Commissione delle Specializzazioni.

Il Presidente e il Vicepresidente sono, rispettivamente, il primo e il secondo della lista degli eletti.

Art. 14: funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita funzioni di iniziativa, di programmazione e di esecuzione in tutti i settori di interesse dell'Associazione, sulla base delle indicazioni della Commissione delle Specializzazioni. In particolare:

- 1) mette in atto le delibere assembleari;
- 2) dà seguito alle raccomandazioni della Commissione delle Specializzazioni;
- 3) delibera l'ammissione e la cancellazione dei soci;
- 4) gestisce i movimenti economico-finanziari dell'associazione ed ha cura di redigere i bilanci, preventivi e consuntivi, in termine utile per l'esame in Assemblea;
- 5) designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti, Organi, Commissioni di rilevanza nazionale ed estera anche su proposta degli iscritti;
- 6) adotta delibere urgenti anche di particolare importanza, purché congrue con gli interessi generali dell'Associazione e salvo rettifica dell'Assemblea successiva.

Delle sedute del Consiglio Direttivo è tenuto regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Apposito regolamento disciplina termini e modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 15: il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e dura in carica quattro anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e ne presiede l'Assemblea.

Ha poteri di firma assumendo, in caso di urgenza, quelle determinazioni che spetterebbero al Consiglio Direttivo, con l'obbligo di darne comunicazione nella prima seduta immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Vicepresidente.

Art. 16: il Vice-Presidente

Al Vice-Presidente spetta altresì il compito di avviare iniziative promozionali dell'Associazione presso enti pubblici o privati. Tali iniziative verranno concretate di concerto col Presidente il quale può autorizzare il Vicepresidente a rappresentare l'Associazione occasionalmente o abitualmente presso altri organismi.

Art. 17 : il Segretario

Al Segretario sono affidati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea e compie tutte le attività esecutive inerenti la sua carica con particolare riferimento alla attività di aggiornamento tecnico-normativo degli associati, per la quale opererà di concerto col Presidente della Commissione delle Specializzazioni..

Art. 18 : il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria della Associazione in conformità al bilancio preventivo approvato dalla Assemblea, alla redazione dei bilanci, alla coordinazione dell'operato con la Commissione Amministrativa e Tributaria, alla ricerca e alla gestione dei rapporti di collaborazione esterna con gli esperti del settore legale, assicurativo e finanziario.

Art. 19: il Presidente della Commissione delle Specializzazioni

Rappresenta nel Consiglio Direttivo la Commissione delle Specializzazioni; questa ha, in particolare, il compito di raccogliere, documentare e corredare con osservazioni e proposte i problemi dei soci. Il Coordinatore ha il compito di illustrare al Consiglio Direttivo i documenti predisposti dalla Commissione delle Specializzazioni e di proporre i criteri risolutivi dei problemi evidenziati. Per la definizione delle attività di aggiornamento e qualificazione, opera di concerto col Segretario.

Art. 20 : il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dalla Assemblea ed è costituito da tre membri effettivi più due supplenti. Tra questi, l'Assemblea nomina il Presidente, che non deve essere socio e deve avere competenze legali.

Il Collegio nomina, al proprio interno, il Segretario.

Il Collegio opera in piena indipendenza su richiesta dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Commissione delle Specializzazioni o di qualunque socio. La richiesta deve essere accompagnata dal versamento del contributo prestabilito.

Il Collegio è competente a giudicare nelle controversie sociali tra gli iscritti e la Associazione od i suoi organi, nelle violazioni di legge, di Statuto o del Codice Deontologico, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Le delibere del Collegio sono valide a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il giudizio, pro bono et aequo, assunto senza formalità di procedura, è inappellabile.

Art. 21: il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Si riunisce trimestralmente e può richiedere la partecipazione del Tesoriere per l'esame dei flussi di cassa.

Le delibere sono validamente adottate con la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Collegio redige un rapporto che verrà presentato in Assemblea in sede di discussione dei bilanci ed esplica le sue funzioni in conformità al disposto dell'art. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 22: la Commissione Amministrativa e Tributaria

È costituita da tre soci competenti scelti dal Tesoriere e offre a tutti i soci, dietro il versamento di un contributo prestabilito, un supporto per problemi di natura tributaria, amministrativa o previdenziale.

La commissione è anche gruppo di studio per problemi di natura tributaria, amministrativa, previdenziale e assicurativa diffusi tra i soci e propone adeguate iniziative o convenienti promozioni.

Parte III : procedimenti elettorali

Art. 23 : commissione elettorale

Una apposita commissione, formata da tre membri e nominata all'inizio dei lavori dalla Assemblea, dirige le operazioni elettorali e redige i verbali e consegna tutti i documenti al Presidente dell'Associazione.

Avverso eventuali irregolarità delle operazioni elettorali può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di chiusura dei verbali, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro i cinque giorni successivi.

Tutte le elezioni delle cariche sono effettuate con scheda segreta.

Art. 24 : gli eletti

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 25 : insediamento delle cariche

Entro dieci giorni dalla elezione, colui che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo è il Presidente e provvede alla convocazione degli eletti.

Parte IV : gestione patrimoniale

Art. 26 : patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote sociali e dai contributi dei soci e dei committenti;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non erogate;
- c) da eventuali contributi di enti ed istituti pubblici e privati;
- d) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati.

Art. 27 : riscossione e pagamenti – esercizio finanziario

Le spese riguardanti l'ordinaria amministrazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo sempre nei limiti di spesa risultanti dal bilancio sottoposto all'esame dell'Assemblea. Il rendiconto annuale mostrerà normalmente il pareggio delle entrate e delle spese; nel caso di residui attivi risultanti nel bilancio redatto per anno solare, gli avanzi di gestione non potranno essere distribuiti fra i soci, stante il divieto di procedere alla ripartizione degli utili, fondi o riserve di capitale.

Art. 28 : quote sociali – dimissioni

La quota sociale serve ad assumere o conservare la qualità di socio per l'anno in corso; la qualità di socio si intende tacitamente richiesta e rinnovata di anno in anno e, con essa, l'obbligo al pagamento della quota sociale. Se il socio presenta atto formale di dimissioni entro il mese di novembre, la qualità di socio decade dall'inizio dell'anno successivo.

Parte V : provvedimenti disciplinari – scioglimento della associazione

Art. 29 : sanzioni – competenza

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti sono costituiti da:

- 1) ammonimento scritto;

- 2) censura;
- 3) sospensione da ogni diritto e attività associativa per un periodo compreso tra i due e i sei mesi;
- 4) radiazione.

La competenza per i procedimenti disciplinari e per l'irrogazione dei relativi provvedimenti è demandata al Collegio dei Probiviri.

Art. 30 : procedimento

Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato, tenuto conto della gravità dei fatti e dell'eventuale recidiva.

Le decisioni del Collegio, convocate le parti interessate, sentiti gli eventuali testimoni ed esaminate eventuali memorie difensive, sono inappellabili.

Art. 31 : scioglimento della Associazione

L'Associazione, di durata indeterminata, viene sciolta qualora:

- 1) i suoi scopi siano stati conseguiti o il loro raggiungimento diventa impossibile;
- 2) vengono a mancare tutti i soci;
- 3) se l'Assemblea ne delibera lo scioglimento col voto favorevole del 75% dei soci iscritti.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente analoghe finalità sociali.

Parte VI : norme transitorie e finali

Art. 32 : i libri sociali

I libri sociali, vidimati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario prima di essere posti in uso, sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro giornale;
- 3) il libro inventari;
- 4) il libro dei verbali della Assemblea dei soci;
- 5) il libro dei verbali della Commissione delle Specializzazioni;
- 6) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 7) il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri;
- 8) il libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti.

Nel libro soci vanno annotati cronologicamente e con numero d'ordine progressivo tutti gli iscritti.

Art. 33: soci straordinari

In deroga a quanto stabilito nell'art. 2, relativo ai soci ordinari, il Consiglio Direttivo assegnerà il titolo di:

- a) **socio honoris causa** a quei Cittadini insigni per opere politiche e/o sociali, che abbiano egregiamente illustrato l'Associazione;
- b) **socio sostenitore** a quei Cittadini che, mettendo gratuitamente a disposizione dell'Associazione i loro mezzi o versando la quota sociale, ne abbiano incrementato le possibilità di azione;
- c) **socio fondatore** a quei consulenti che hanno collaborato alla nascita dell'associazione, ne hanno scritto la Regola (Statuto, Codice Deontologico, Regolamento) e ne hanno avviato l'evoluzione. In deroga a quanto previsto nella terza parte del presente statuto, i soci fondatori sono considerati membri di diritto del primo Consiglio Direttivo. I soci fondatori hanno inoltre il diritto di partecipare ed esporre le loro opinioni, pur senza diritto al voto, alle riunioni dei Consigli Direttivi che verranno in futuro eletti dall'assemblea.

Art. 34: la sede sociale

La sede sociale viene fissata provvisoriamente in Bergamo, via Carducci 19. la sede operativa è diversa dalla sede sociale e viene individuata tenuto conto della disponibilità dei soci fondatori.

Art. 35: rimborso spese

Ai soci fondatori è riservato il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute per la nascita dell'Associazione.

Art. 36 : entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Le modifiche dovranno essere proposte dalla Assemblea riunita con la presenza di almeno il 75% dei soci iscritti.

Art. 37 : rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto e nei regolamenti interni della Associazione, valgono le norme di legge vigenti in materia.